

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi dell'abitazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assistenza abitazione**, prevede l'invio dei seguenti artigiani in emergenza:
 - Fabbro
 - Idraulico
 - elettricistafino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro, per l'uscita e la manodopera e fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro, per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno
 - tapparellista
 - vetraiofino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro per l'uscita e la manodopera.
- ✓ **Incendio del contenuto**, prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al contenuto dell'abitazione principale per i danni da:
 - incendio e altri eventi (es: fulmine, esplosione, scoppio, caduta di ascensori e montacarichi),
 - danni d'acqua,
 - sovraccarico neve,
 - gelo,fino ad un massimo di Euro 35.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - fenomeno elettrico fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - merci in refrigerazione fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.La garanzia prevede inoltre:
 - l'indennizzo fino ad un massimo di Euro 150.000,00 per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi che devi pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi fino alla concorrenza del 10% del relativo massimale;
 - rischio locativo fino alla concorrenza di Euro 100.000,00.Spese:
 - di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto fino ad un massimo del 10% della somma assicurata, di rifacimento materiale dei documenti della famiglia fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro,
 - di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;
 - di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione per inagibilità dell'abitazione fino ad un massimo di Euro 50,00 giornaliero per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l'intero nucleo familiare;
 - di rimpiazzo del combustibile fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.
- ✓ **Furto**, prevede l'indennizzo a seguito di furto del contenuto posto nei locali dell'abitazione e l'indennizzo a seguito di rapina, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nella garanzia è compreso anche l'indennizzo per i guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate durante il furto o la rapina.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per l'**Assistenza abitazione** e **Incendio del contenuto** sono esclusi:
 - I danni causati da gelo (ad eccezione di quanto indicato nella garanzia “gelo”), umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
 - i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
 - i sinistri verificatisi durante il montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
 - i sinistri dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
- ✗ Per l'**Incendio del contenuto** sono esclusi i danni:
 - causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole, e simili installazioni esterne;
 - causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
 - subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti;
 - subiti dagli enti posti all'aperto, dagli alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - da smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
 - Indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio (limitatamente ai danni ai computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche).
- ✗ Per il **Furto** sono esclusi i danni:
 - a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
 - da smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio
 - avvenuti quando i locali del fabbricato costituenti tua dimora abituale e che contengono le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.
- ! Per l'Incendio del contenuto:
 - la garanzia è prestata a condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali e che il fabbricato sia costruito con materiali incombustibili.
- ! Per il ricorso terzi non sono considerati terzi: il coniuge e il convivente more uxorio, i tuoi genitori, i tuoi figli, qualsiasi altro tuo parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e abitino in unità immobiliari distinte.
- ! Della somma assicurata per l'incendio del contenuto, in caso di sinistro, Europ Assistance non pagherà più:
 - di Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
 - del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro), tranne se i beni sono custoditi in cassette di sicurezza e simili. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, la garanzia copre le relative spese di procedura;
 - del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.
- ! Per l'incendio del contenuto e per il furto, in caso di danneggiamento o asportazione parziale di raccolte o collezioni, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
- ! Per l'incendio del contenuto, ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro.
- ! Per il Furto la garanzia è valida solo se la tua abitazione:

- ha le pareti, i pavimenti ed i soffitti che la separano dall'esterno, dalle dimore dei vicini o dalle parti comuni, costruiti e rivestiti in muratura, mattoni o in cemento;
- ha le finestre che sono a più di 4 metri dalla superficie (terreno o acqua). Se non lo sono, devi proteggere le finestre con serramenti o con inferriate. I serramenti devono essere in legno, in plastica rigida, in metallo o avere vetri antisfondamento. I serramenti devono essere totalmente fissati nei muri dell'abitazione o dotati di congegni di chiusura, come barre e catenacci, manovrabili solo dall'interno. In alternativa, i serramenti devono essere chiusi con serrature o con lucchetti;
- Le inferriate devono essere fissate nei muri dell'abitazione o nei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti in metallo ci possono essere delle aperture. Le aperture nelle inferriate e nei serramenti non devono essere tanto grandi da permettere ai ladri di entrare nell'abitazione senza forzarli. In caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a quanto su indicato o in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile, Europ Assistance corrisponde l'80% dell'importo liquidabile, restando il 20% rimanente a tuo carico.
- ! Della somma assicurata per il furto, in caso di sinistro, Europ Assistance non pagherà più:
 - di Euro 1.000,00 per singolo oggetto, per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
 - di Euro 500,00 per singolo oggetto, in riferimento a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione;
 - del 10% della somma assicurata per atti vandalici ai beni assicurati;
 - di Euro 1.500,00 per il denaro;
 - di Euro 1.500,00 in riferimento ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti).
- ! Per tutte le garanzie sono esclusi:
 - i sinistri provocati o dipendenti da dolo;
 - i sinistri provocati o dipendenti da: movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni
- ! Per il Furto sono inoltre esclusi:
 - i danni agevolati con dolo o colpa grave dalle persone che abitano con te o che occupano i locali contenenti le cose assicurate, dalle persone del fatto delle quali devi rispondere (esclusi i collaboratori domestici), dalle persone incaricate della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, dalle persone a te legate da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
 - i danni ai beni che si verificano nella tua dimora saltuaria.



Dove vale la copertura?

✓ La Polizza vale in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio di adesione viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. I rinnovi successivi avvengono con addebito diretto del premio sul conto corrente comunicato al momento dell'adesione.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento per una durata che va da 12 a 36 mesi. Alla scadenza del periodo di copertura riportato sul modulo di adesione, la polizza si rinnova di anno in anno, salvo disdetta scritta inviata da te o da Europ Assistance.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A., per il tramite del Broker presso il quale è intermediata la stessa, una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: " db Easy Casa - Mod. 17265"

Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Assistenza (obbligatoria) In caso dovrai immediatamente contattare la Struttura Organizzativa al numero verde 800.713.745 dall'Italia o 02.58.28.67.35 (dall'Italia e dall'Estero) a meno che tu sia oggettivamente impossibilitato a farlo. Ti ricordiamo che il mancato rispetto di questo obbligo può far decadere qualsiasi diritto alle prestazioni previste dalla garanzia.
		Incendio del contenuto (obbligatoria) In caso di sinistro dovrai inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto la possibilità. Puoi effettuare la denuncia: - accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistro

		<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatta BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; email supportodb@brokeronline.it tel 848.78.13.13. <p style="text-align: center;">Furto (obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro dovrai inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto la possibilità. Puoi effettuare la denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistro <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatta BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; email supportodb@brokeronline.it tel 848.78.13.13.
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	<p style="text-align: center;">Assistenza (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza.</p> <p style="text-align: center;">Incendio del contenuto (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia.</p> <p style="text-align: center;">Furto (obbligatoria)</p> <p>Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p>
	Gestione da parte di altre imprese:	<p style="text-align: center;">Assistenza (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p style="text-align: center;">Incendio del contenuto (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p style="text-align: center;">Furto (obbligatoria)</p> <p>Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p>
	Prescrizione:	<p style="text-align: center;">Assistenza (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p style="text-align: center;">Incendio del contenuto (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p style="text-align: center;">Furto (obbligatoria)</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	

Obblighi dell'impresa	Assistenza (obbligatoria)
	Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance
	Incendio del contenuto (obbligatoria)
	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.
	Furto (obbligatoria)
	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio viene da te pagato ad Europ Assistance per il tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata e in un'unica soluzione. Tale importo, ti viene finanziato da Deutsche Bank S.p.A. I rinnovi successivi avvengono con addebito diretto del premio sul conto corrente comunicato al momento dell'adesione.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> <p>Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall'anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Recesso in caso di sinistro Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p> <p>Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R</p>
--	--

	60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall'anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborsio"



A chi è rivolto questo prodotto?

Privati aventi dimora abituale in Italia che vogliono tutelare i beni in essa contenuti in caso di furto o incendio e desiderano avere assistenza tecnica in caso di sinistro.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 27,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it , allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it .
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria , è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it . Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
	Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà

essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Condizioni di assicurazione relative alla Polizza n. 35865Q stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con Europ Assistance Italia S.p.A.

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento:
Mod. 17265 – Ed. 01/01/2019 – DB Casa

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per le seguenti **finalità assicurative**:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche; i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale, nel processo di prevenzione e acquisto online di alcune polizze vengono usati processi decisionali automatizzati che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici; i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le **finalità assicurative** e quindi non potrà neppure fornire le **GARANZIE** e le **PRESTAZIONI**.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le **finalità assicurative** Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo...) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autotifone, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso); per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n° 01340740156.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta da Europ Assistance.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., *all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.*

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. *La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.*

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.9. PREMIO

9.1 L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del seguente premio lordo pro-capite in base alla durata prescelta dall'Assicurato stesso al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

durata (mesi)	premio lordo Euro	imposte	Assistenza (R18) Euro	imposte	Incendio del contenuto (R08) Euro	imposte	Furto (R09) Euro	imposte
12	228,00	35,85	62,00	5,64	68,00	12,38	98,00	17,84
24	456,00	71,70	124,00	11,27	136,00	24,75	196,00	35,67
36	650,00	102,26	176,74	16,07	193,90	35,29	279,37	50,85

9.2 Qualora, alla scadenza riportata sul Modulo di Adesione, la polizza fosse rinnovata di anno in anno, l'Assicurato autorizza Europ Assistance all'addebito sul conto corrente comunicato al momento dell'adesione del premio annuo lordo pro-capite di **Euro 228,00**, di cui imposte Euro 35,85 frazionato in dodici rate mensili di Euro 19,00 ciascuna (di cui imposte Euro 3,00), così ripartite:

- Assistenza (R18): **Euro 5,00** di cui imposte Euro 0,45;
- Incendio del Contenuto (R08): **Euro 6,00** di cui imposte Euro 1,09;
- Furto (R09): **Euro 8,00** di cui imposte Euro 1,46.

Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art.10. "DEROGA ART. 1899 C.C."

Qualora al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato scelga di aderire alla Polizza avente durata pari a 24 mesi, in deroga a quanto stabilito all'Art. 1899 C.C., avrà facoltà di recedere annualmente dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.

Art.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.** Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.13. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.14. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

La Polizza nei confronti di ogni Assicurato si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione e decorre dalla data di attivazione del contratto di finanziamento con durata pari a quella riportata sul modulo medesimo, salvo quanto stabilito nell'art. "Deroga art. 1899 C.C.", per polizze di durata pari a 24 mesi.

Alla scadenza, del periodo di copertura del programma assicurativo riportato sul Modulo di Adesione, la Polizza si potrà rinnovare di anno in anno con addebito del relativo premio sul conto corrente indicato sul modulo stesso, salvo disdetta scritta inviata dall'Assicurato o da Europ Assistance, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. Qualora l'Assicurato intenda avvalersi della facoltà di recesso dalla Polizza dovrà darne comunicazione ad Europ Assistance per il tramite del Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona)

Art.15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Adesione e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.16. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- > La persona fisica, residente in Italia, Cliente dalla Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione.

Art.17. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite **fino a tre volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.**

PRESTAZIONI

17.1 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

17.2 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

Esclusioni:

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.**

17.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

Esclusioni:

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.**

17.4 INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

Esclusioni:

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

17.5 INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

Esclusioni:

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Art.18. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono erogabili per l'abitazione, indicata sul Modulo di Adesione, ubicata in Italia.

Art.19. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **dolo dell'Assicurato;**
 - b. **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
 - c. **inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;**
 - d. **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
 - e. **trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni.**
 - f. **gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;**
- Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
- g. **i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;**
 - h. **i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;**
 - i. **i sinistri dovuti a difetti noti al all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
 - j. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

Art.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle

prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art.21. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Beni assicurati/Contenuto: mobili ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglior qualità ed addizionali quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, rivestimenti di pavimenti, controsoffittature, sopralci, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelevisivi, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.**

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile

Forma di assicurazione a valore intero: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" ecceda le somme assicurate.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.22. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- La persona fisica, residente in Italia, Cliente dalla Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di adesione.

Art.23. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

23.1 INCENDIO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto della dimora abituale e nei limiti delle somme indicate all'art. "Determinazione del massimale" da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;

- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo – sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinata, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

23.2 DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, **escluse quelle pubbliche**, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

23.3 CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

23.4 FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionali, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi: gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelevisive e i personal computers ad uso domestico.

La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

23.5 SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Esclusioni:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- **da valanghe e slavine;**
- **a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;**
- **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.**

23.6 GELO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- **da fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;**
- **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

23.7 MERCÌ IN REFRIGERAZIONE

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero purché conseguenti ad altri eventi previsti in Polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato **sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

23.8 RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 150.000,00**, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Esclusioni:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Persone non considerate terzi:

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge e il convivente more uxorio;**
- **i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.**

L'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa ed Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

23.9 RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e **fino alla concorrenza di Euro 100.000,00**, dei danni materiali e diretti ai locali posti all'interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.

23.10 SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;**
- spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;**

- c. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;**
- d. spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inabitabili, **fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornalieri per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l'intero nucleo familiare;**
- e. spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.**

23.11 FRANCHIGIA

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un **importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.**

Art.24. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Adesione, ubicata in Italia.

Art.25. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- dolo dell'Assicurato;**
 - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
 - inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;**
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
 - trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.**
- Le garanzie non sono operanti per i danni:
- causati da gelo (salvo quanto previsto al punto "GELO"), umidità, stitlicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;**
 - causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;**
 - smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
 - conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto al punto "MERC IN REFRIGERAZIONE");**
 - alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
 - da imbrattamento alle pareti esterne al fabbricato.**

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:

- usura o da carenza di manutenzione;**
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;**
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.**

Art.26. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;**
- effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, una denuncia accedendo direttamente al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezioni sinistri) oppure tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00);**
- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;**
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;**
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;**
- predispone un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

L'Assicurato è tenuto ad inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.27. LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

- di Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);**
- del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per: preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato.**

Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;

- del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.**

Art.28. COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art.29. BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere ad Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art.30. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art.31. USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed **escluso il sottotetto**, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art.32. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i sopralchi costruiti con materiali combustibili.

Art.33. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" per quanto riguarda la partita contenuto.

L'Assicurazione è inoltre prestata a "Valore a Nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "Valore a Nuovo" verrà riconosciuto **solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale"**. **Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.**

Art.34. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.35. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

Art.36. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.37. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. **L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo e/o alla riparazione del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.** Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.38. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.39. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art.40. TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.41. RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art.42. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente del Modulo di Adesione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente del Modulo di Adesione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente del Modulo di Adesione con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art.43. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "ESCLUSIONI" della presente sezione.

Art.44. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO".

Art.45. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 35.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

locali occupati dall'Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché di porte di ingresso dei singoli appartamenti;

- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.46. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- > La persona fisica, residente in Italia, Cliente della Contraente, il cui nominativo è riportato sul Modulo di adesione.

Art.47. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

47.1 FURTO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Furto dei Beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione in uno dei seguenti modi:

1. violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

47.2 RAPINA

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Rapina dei Beni Assicurati avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi.

La garanzia si intende estesa anche nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i Beni Assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei Beni Assicurati deve avvenire all'interno dei locali dell'abitazione.

47.3 GUASTI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati:

1. ai Beni Assicurati;
2. per atti vandalici ai Beni Assicurati con i limiti indicati all'Art. "LIMITI DI INDENNIZZO";
3. ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) con i limiti indicati all'Art. "LIMITI DI INDENNIZZO".

Art.48. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

SEZIONE III – ASSICURAZIONE FURTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Beni Assicurati/Contenuto: i beni sotto elencati posti nella dimora abituale:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell'ufficio e dello studio professionale eventualmente annesso;
- oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d'arte, orologi non in metallo prezioso, servizi di argenteria, oggetti d'argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme apparecchiature radiotelevisive, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni e tappezzerie esistenti nei

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art.49. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Adesione, ubicata in Italia.

Art.50. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;

- i danni da smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;**
- i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;**
- i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:**
 - **persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
 - **persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;**
 - **incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell' articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;**
- i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell'Assicurato contenenti i beni assicurati – rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. "LIMITI DI INDENNIZZO" della presente Sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del ventesimo giorno;**
- i danni ai beni indicati in Polizza nella presente Sezione che si verificano nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;**
- i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;**
- i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.**

Art.51. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;**
- effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, una denuncia accedendo direttamente al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezioni sinistri) oppure tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00);**
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;**
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;**
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;**
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

L'Assicurato è tenuto ad inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza BROKERONLINE Servizi Assicurativi – casella postale 178 – 26100 Cremona; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.52. LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- di Euro 1.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d'argenteria;**
- di Euro 500,00 per singolo oggetto, in riferimento a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;**
- del 10% della somma assicurata per atti vandalici ai Beni Assicurati;**
- di Euro 1.500,00 per il denaro;**
- di Euro 1.500,00 in riferimento ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i Contenuti).**

Art.53. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo". Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentari a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale". Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, del bene assicurato.

Art.54. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio

l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.55. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

Art.56. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.57. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno dettratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.

Art.58. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.59. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art.60. TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.61. RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art.62. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad Europ Assistance.

Art.63. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente del Modulo di Adesione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente del Modulo di Adesione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente del Modulo di Adesione con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art.64. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "ESCLUSIONI" della presente Sezione.

Art.65. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO".

Art.66. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale **di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

dall'Italia 800.713.745

dall'Italia o dall'estero 02.58.28.67.35

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero del Modulo di Adesione;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero **02.58477201** oppure un telegramma a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**

Europ Assistance Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00. dal lunedì al sabato

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSPA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 I.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

